

COMUNE DI STELLA

Provincia di savona

Oggetto:

**RECUPERO AMBIENTALE E MESSA IN
SICUREZZA EX CAVA CRIVEZZO.**

Richiedente:

VALECO S.r.l - Loc. Sansobbia 59 Stella.

PARERE LEGALE S.U.G

STUDIO LEGALE

CARASSALE-COCCHI E

ASSOCIATI VIA MACCAGGI G. 21

GENOVA.

Studio Legale
CARASSALE – COCCHI e ASSOCIATI

AVV. UGO CARASSALE
AVV. LUIGI COCCHI
AVV. SILVIO QUAGLIA
AVV. GEROLAMO TACCOGNA
AVV. ILARIA CARASSALE

16121 GENOVA
VIA MACAGGI , 21 INT. 5-8
Tel. 010.590.931 010.541.983
Fax 010.541.994
e-mail : segreteria@ccq-avvocati.it

AVV. ANDREA BARRA
AVV. MATTEO GAMENARA
AVV. MARIO ADINOLFI
AVV. MARCO PEDRETTI
AVV. GIULIA PUPPO

Genova, 26 Giugno 2017

VALECO Srl
Loc. Sansobbia 59/1
17044 Stella

Cava dismessa sita in Comune di Stella, Fraz. S. Bernardo – Loc. Crivezzo –

Recupero ambientale e messa in sicurezza. Profili di compatibilità urbanistica.

Riscontro la Vs richiesta di esprimere un parere sui profili formali, procedurali e sostanziali per l'ottenimento dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione di un intervento di messa in sicurezza e di recupero ambientale della cava in oggetto, da lunghissimo tempo dismessa ed abbandonata.

Mi affretto a farVi conoscere il mio pensiero.

1. Dalla documentazione fornitami risulta che la cava in oggetto, utilizzata negli anni 60-70 per l'estrazione di roccia calcarea grigia, conosciuta come "Dolomie di S. Pietro dei Monti", come inerte per l'edilizia, mai autorizzata e oggi da lunghissimo tempo dismessa, è ricompresa:

- PRG – Parte "E3" – Parte "E4"
- PUC – Parte "TNI" Parte "TPA-SA";
- Assetto insediativo – Parte "ANI-MA" – Parte "ANI-CE";
- Assetto Vegetazionale – "BA-CO";
- Assetto Geomorfologico – "MO-B";

- Piano di Bacino – Parte Pg4 – Parte Pg3A – B1.

Anche in considerazione delle precarie condizioni superficiali e delle conseguenti rilevanti problematiche per la incolumità e la sicurezza pubblica, la Società ha dato avvio alla progettazione di un intervento di messa in sicurezza complessivo e di risarcimento ambientale della cava dismessa.

Detto progetto prevede l'eliminazione del materiale corticale in equilibrio precario e la risagomatura dei versanti con materiale inerte per una sistemazione superficiale scevro da condizioni di pericolo, con destinazione a verde spontaneo, siccome le aree circostanti.

Il progetto prevede per il rimodellamento dei versanti l'utilizzo di materiali inerti pervenuti da altro stabilimento, sito in altra località della Società, che ne è produttrice.

2. Sotto il profilo formale e procedimentale ricordo che l'art. 17 ter LR 12/2012, applicabile in via analogica anche alle cave dismesse, mai autorizzate ratione temporis, prevede che i progetti di messa in sicurezza e di risanamento ambientale, al pari di quelli di riutilizzazione dell'area di cava, vengano approvati mediante procedimento avviato presso il SUAP e pertanto gestito in conformità alla disciplina prevista dalla LR n. 10/2012, e cioè mediante procedimento concertativo a svolgimento variabile a seconda che l'intervento comporti (o meno) variazioni agli strumenti urbanistici.

Il procedimento di cui trattasi è destinato a concludersi con atto del responsabile del SUAP di autorizzazione dell'intervento avente valenza autorizzatoria complessiva, assorbente di tutti i titoli richiesti.

Ovviamente nell'ambito del procedimento concertativo è necessaria l'acquisizione degli avvisi di tutti i soggetti pubblici competenti alla gestione degli interessi urbanistico edilizi, paesaggistici ed ambientali concorrenti.

3. Sempre sotto il profilo formale è, quindi, necessario che l'istanza sia accompagnata non soltanto dalla documentazione prevista dalla LR 10/2012 e dall'art. 17ter LR

12/2012, ma anche da tutto quanto richiesto dalle normative speciali applicabili (cfr. ad esempio art. 88 NA del PTCP).

4. Va poi affrontato il tema, rilevante ai fini della scelta del procedimento da utilizzare tra quelli disciplinati dall'art. 10 a seconda che l'intervento comporti o meno variante agli SUG.

Nella specie, come sopra ricordato ed assunto, l'intervento ha come fine e come esito previsto la sola messa in sicurezza complessiva della cava preesistente e la realizzazione di un progetto di recupero ambientale per il rimodellamento dei versanti, senza alcuna modifica della destinazione d'uso della superficie risultante, che rimarrà destinata a verde naturale.

Ciò fa ritenere, senza alcun margine di dubbio, che l'intervento sia del tutto conforme alle previsioni dello SUG vigente e a quelle di quello adottato, che prevedono una destinazione non insediativa e conservativa della situazione complessiva naturalistica dell'area.

Né si potrebbe disquisire sulla formulazione della previsione delle norme di attuazione di PRG ("opere di rimodellatura del suolo per la bonifica di zona a forte erosione"), da un lato per l'identità di fine sotto il profilo urbanistico dell'operazione progettata di messa in sicurezza della cava dismessa, e, dall'altro, perché in ogni caso la cava in oggetto è comunque caratterizzata dall'esistenza di una frana ed è ricompresa in zona ad alta suscettiva di dissesto, che la fa rientrare – con certezza – tra le "zone ad alta erosione".

Ne consegue che l'intervento, per le sue modalità, la sua funzione ed i suoi attesi esiti non comporta alcuna modificazione funzionale e non può che essere conforme agli SUG.

Né potrebbe trarre in inganno e modificare tale condizione la previsione di utilizzo per la concreta effettuazione degli interventi di rimodellamento del versante di materiale inerte, fornito da codesta Società, prodotto in altro sito produttivo ed ivi trasferito per la utilizzazione per i magisteri necessari.

Infatti, la effettuazione dell'attività produttiva di tale materiale in altro sito (del tutto autonomo sotto il profilo territoriale e funzionale) ed il suo semplice trasferimento e stoccaggio nelle aree previste dal progetto per l'effettuazione delle lavorazioni, esclude che l'area della cava assuma una funzione produttiva, non diversamente dall'ipotesi in cui VALECO si fornisse dei materiali necessari per i magisteri presso terzi.

Ne consegue che sotto il profilo sostanziale l'intervento prospettato appare conforme agli SUG e possa essere autorizzato mediante il procedimento di cui all'art. 10 LR 10/2012.

Da ultimo, occorre tener conto delle problematiche connesse alla sicurezza ed alla incolumità pubblica, rispetto alle quali l'attivazione delle operazioni prospettate costituirebbe provvidenza risolutiva, fisiologica e definitiva.

Nelle more del conseguimento dei titoli necessari e della esecuzione degli interventi, appare indispensabile che il Comune consenta, ovvero disponga, a tutela degli interessi della sicurezza e dell'incolumità pubblica, la realizzazione di idonei strumenti interclusivi dell'accesso all'area interessata dalle situazioni di pericolo oggi riscontrabili.

In tal senso segnalo l'opportunità che la società segnali al Comune di Stella dette specifiche situazioni, proponendo gli interventi interdittivi necessari ovvero solleciti l'adozione dei provvedimenti intendentizi ritenuti idonei ad assicurare gli interessi in gioco.

Quanto sopra con riserva di eventuali approfondimenti di altri profili (paesistico, ambientale) che assumessero specifico rilievo.

Cordiali saluti

Luigi Cocchi

